



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza C. Ottaviano Augusto, 1 - CAP 00049

PROT. N. 24422

DEL 23/06/2010

ORDINANZA N. 204

DEL 23/06/2010

OGGETTO: attività di volantinaggio a scopi commerciali.
Tutela della qualità urbana e del decoro urbano.

IL SINDACO

Premesso che tra le forme di pubblicità, una delle più diffuse è quella del volantinaggio, che ha lo scopo di far giungere all'utente finale un messaggio che può avere finalità commerciali o divulgative;

rilevato che spesso tale tipo di attività viene svolta generando di fatto situazioni di degrado che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici alterando il decoro urbano, a seguito dell'abbandono indiscriminato di volantini depositati sui parabrezza dei veicoli in sosta, in prossimità o all'interno di edifici pubblici oppure direttamente sulla pubblica via;

Considerato che tali comportamenti hanno causato un senso di disagio diffuso nella popolazione aumentando la sensazione di scadimento della qualità della vita urbana e conseguente senso di insicurezza;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla rassicurazione della collettività intervenendo con un provvedimento atto a fronteggiare le situazioni in premessa descritte;

Visto l'art. 54 comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), così come modificato dalla L. n° 125 del 24 luglio 2008;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 05 agosto 2008, con il quale vengono definiti gli ambiti di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché gli interventi del Sindaco;

Ritenuto che ricorrono, pertanto i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire e di eliminare tali comportamenti che causano scadimento della qualità urbana e del decoro urbano;;

Visti gli articoli 6 e 10 della Legge n° 689 del 24/11/1981

ORDINA

- 1) L'attività di volantinaggio commerciale è vietata nei casi di abbandono di volantini sui parabrezza dei veicoli in sosta, in prossimità o all'interno di edifici pubblici oppure abbandonati direttamente sulla pubblica via;
- 2) Qualora i volantini pubblicitari di cui sopra vengano rinvenuti sul suolo pubblico, sui parabrezza dei veicoli in sosta o all'interno dei pubblici edifici, l'autore materiale della violazione è l'obbligato in solido di cui al successivo punto 3 saranno soggetti ad una sanzione amministrativa nei limiti previsti dall'art. 6 della Legge n° 689 del 24/11/1981;
- 3) Il pagamento in misura ridotta di detta sanzione è determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 689 del 24/11/1981;
- 4) Il committente l'attività di volantinaggio, individuato nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzato ovvero nel soggetto incaricato della realizzazione e/o distribuzione del prodotto pubblicitario, è obbligato in solido con l'autore materiale della violazione di cui al punto 2), al pagamento della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981;

- 5) All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione a spese dei trasgressori;
- 6) Sono fatte salve le eventuali applicazioni di sanzioni previste dalle normative vigenti o la configurazione di diverse fattispecie di reato.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per l'istruttoria
Il Dirigente Settore Ambiente
(Dott. Massimo De Gregori)

Il Sindaco
(Sig. Fausto Servadio)